RAGIONE E CODICE · MATERIALI DIDATTICI

Vademecum per i magistrati in tirocinio e di nuova nomina

Uso consapevole, vigilato, proficuo e responsabile dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle funzioni

numquam nega, raro adfirma, distingue frequenter

Mariano Sciacca
Presidente del Tribunale di Catania

Versione 2.1 · 03/09/2026 · con esercitazione allegata
AI · GIUSTIZIA
[pubblico — materiale didattico] · Copyright · Mariano Sciacca

VADEMECUM PER I MAGISTRATI IN TIROCINIO E DI NUOVA NOMINA

Uso consapevole, vigilato, proficuo e responsabile dell'intelligenza artificiale nell'esercizio delle funzioni

Guida metodologica e pratica — versione 2.0 del 01/09/2026

Executive Summary

Questo vademecum si rivolge a chi entra oggi nelle funzioni giudiziarie e troverà, già sulla propria postazione, strumenti di intelligenza artificiale (AI) generativa. Non è un manuale tecnico né un testo di divieti: è un metodo di lavoro. La tesi che lo attraversa è semplice e scomoda: **il rischio principale dell'AI in giurisdizione non riguarda la macchina, ma il giudice**. Prima ancora di alterare un provvedimento, l'AI può alterare — in modo silenzioso e graduale — il modo in cui il giudice legge gli atti, costruisce il problema, forma il proprio convincimento.

Il documento è diviso in quattro parti. La **Parte I (generale)** colloca la questione nel suo contesto largo: che cosa sia davvero l'AI generativa, quali criticità strutturali la accompagnino, che cosa muova sul terreno dei diritti, delle libertà e della democrazia, e perché l'unico atteggiamento adeguato alla complessità sia un approccio critico e disvelatore, né apocalittico né integrato. La **Parte II (metodologica)** fissa i principi, il quadro delle fonti vigenti al 01/09/2026, la mappa dei rischi cognitivi e il «semaforo» degli usi consentiti, condizionati e vietati. La **Parte III (pratica)** traduce i principi in un decalogo operativo, in un protocollo di sessione in tre tempi (prima, durante, dopo), in un metodo di verifica delle citazioni, in regole di formulazione delle istruzioni, in una disciplina dei dati e in checklist di autovalutazione. La **Parte IV (congedo)** restituisce al lettore le conclusioni del volume da cui questo vademecum discende e le speranze, dichiaratamente velate, che lo chiudono.

Tre messaggi da portare via, se non si legge altro:

1. Si usano **solo** i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia e **solo** dentro il dominio giustizia. Nessuna versione consumer, nessun atto su strumenti esterni: questo è il confine, non un consiglio.[1]
2. L'AI è ammessa nella **fase analitica e ricostruttiva**, mai nella fase valutativa e decisionale. Il dispositivo, la motivazione, la valutazione delle prove e il convincimento sono e restano del giudice.[2]
3. La validazione dell'output è un **atto critico**, non una firma. Un controllo che si limita a ratificare è formalmente una supervisione e sostanzialmente un'abdicazione.

Parte I — L'intelligenza artificiale: natura, promesse, minacce

[1] L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 15, comma 2; CSM, Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, delibera 08/10/2025 (pratica n. 118/VV/2024), § 4; CSM, Aggiornamento delle raccomandazioni, delibera 22/07/2026, §§ 2 e 4. Fonti riscontrate sul testo integrale.

[2] L. n. 132/2025, art. 15, comma 1; CSM, delibera 22/07/2026, § 2 («autonomia decisionale del magistrato») e § 8 (usi non consentiti: «la formulazione del dispositivo e l'affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali»).

Copyright - Mariano Sciacca

1. Che cosa è — e che cosa non è — l'AI generativa

Prima di regolare l'uso di uno strumento occorre sapere che cosa lo strumento fa. I sistemi di AI generativa oggi disponibili (i cosiddetti modelli linguistici di grandi dimensioni, LLM) non «comprendono» un testo, non «ragionano» su un caso, non «sanno» nulla nel senso in cui lo sa un giurista. Producono la continuazione statisticamente più probabile di una sequenza di parole, sulla base di regolarità apprese da enormi quantità di testo. Questa descrizione è volutamente riduttiva, ma è quella che serve al giudice: ogni uso responsabile parte dal ricordarsi che l'output è una **previsione linguistica**, non una conoscenza.

Ne derivano alcune caratteristiche strutturali, che non sono difetti transitori destinati a scomparire con la prossima versione, ma proprietà dell'architettura:

- **Natura probabilistica.** Lo stesso quesito può ricevere risposte diverse; la sicurezza del tono non è indice di affidabilità del contenuto.
- **Correlazione, non causalità.** Il sistema individua regolarità nei dati e formula previsioni; non spiega perché un esito sia giuridicamente corretto, ma solo che è statisticamente frequente alla luce di ciò che ha visto.[3]
- **Fluenza senza comprensione.** L'eccellenza nella forma — sintassi, registro, coerenza apparente — è la caratteristica più insidiosa, perché attiva nel lettore le stesse euristiche di credibilità che usa con un interlocutore competente. Una lettura utile, sebbene imperfetta, descrive gli LLM come un «Sistema 1» artificiale: rapidi, associativi, fluenti, ma privi delle capacità di verifica logica e di consapevolezza metacognitiva proprie del «Sistema 2».[4]
- **Opacità.** Anche per chi li progetta, i percorsi interni che conducono a un dato output non sono ricostruibili in termini di ragioni; sono ricostruibili, al più, in termini di pesi numerici. La «spiegabilità» è oggi un programma di ricerca, non una proprietà acquisita.
- **Dipendenza dai dati.** Il sistema è lo specchio, distorto e ingrandito, dei testi su cui è stato addestrato. Nel dominio giudiziario ciò ha un rilievo particolare: il dato giudiziario non è un fatto naturale ma una costruzione sociale, che incorpora sedimentazioni storico-normative, bias istituzionali e asimmetrie di rappresentazione.[5]
- **Finalità generale.** Gli strumenti oggi accessibili ai magistrati sono modelli per finalità generali, non progettati per la funzione giudiziaria: il CSM lo ha rilevato espressamente, annotando che il sistema in uso «non soddisfa in modo nativo i requisiti che tale funzione richiede».[6]

Un'ultima avvertenza riguarda le parole. Il lessico corrente — «intelligenza», «apprendimento», «ragionamento», «allucinazione» — è fatto di prestiti dal vocabolario della mente umana, che descrivono per analogia processi che per analogia non funzionano. Il giurista, che della precisione dei nomi fa mestiere, dovrebbe essere il primo a diffidarne: chiamare «allucinazione» un errore statistico suggerisce che il sistema di norma «veda» correttamente, il che è esattamente la premessa da non concedere.

2. Le criticità strutturali

[3] M. Sciacca, Giustizia e high-risk AI systems, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2026, Cap. 11, § 4.2, sulla contrapposizione tra razionalità argomentativa del giudizio e razionalità correlazionale dei sistemi di apprendimento automatico.

[4] Il riferimento è alla distinzione di D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow (2011), utilizzata in chiave interpretativa — e con dichiarate cautele — in M. Sciacca, op. cit., Cap. 24, § 2.2.

[5] M. Sciacca, op. cit., Cap. 5, § 4 («Dataset giudiziari e complessità epistemologica»).

[6] CSM, delibera 22/07/2026, § 5, con richiamo all'art. 3, punto 63, del Reg. (UE) 2024/1689.

Dalle caratteristiche discendono criticità che meritano di essere nominate una per una, perché ciascuna richiede una risposta diversa.

1. **Errore fluente.** La generazione di contenuti privi di riscontro (le cosiddette allucinazioni) è il rischio più noto e, paradossalmente, il più governabile: si contrasta con la verifica. Il problema non è che il sistema sbagli, ma che sbagli con lo stesso tono con cui ha ragione.
2. **Bias a più livelli.** Distorsioni provenienti dai dati, dalle scelte progettuali, dall'interazione con l'utente e — specifica del dominio giudiziario — dalla cristallizzazione degli orientamenti: un sistema addestrato sul passato tende a riproporlo, e la giurisprudenza vive anche di scarti dal passato.[7]
3. **Non verificabilità individuale.** Il singolo giudice non può controllare affidabilità, sicurezza informatica e trattamento dei dati di un sistema: è la ragione per cui l'AI Act sposta il controllo a livello centralizzato attraverso la certificazione dei sistemi ad alto rischio, «esentando i magistrati da controlli di fatto impraticabili».[8] Ciò significa anche che, fino alla certificazione, l'onere di cautela ricade sull'utilizzatore.
4. **Dipendenza e concentrazione.** La natura proprietaria dei sistemi offre al settore pubblico soluzioni rapide ed economiche al prezzo di una dipendenza tecnologica — e prima ancora culturale — dalle imprese fornitrici.[9] Il CSM ha per questo auspicato un sistema di AI interno al dominio giustizia e ha indicato che le sole garanzie contrattuali con operatori commerciali non sono una soluzione soddisfacente.[10]
5. **Obsolescenza delle regole.** La regolazione della tecnologia soffre di un dilemma noto: quando la tecnologia è immatura non se ne conoscono gli effetti e non la si può regolare bene; quando è matura, correggerne la traiettoria è costoso.[11] Il quadro normativo che questo vademecum descrive è, per definizione, provvisorio.
6. **Costo cognitivo della delega.** Ogni compito trasferito allo strumento è un compito che non si esercita più. La neuroscienza lo riassume in una formula elementare — use it or lose it — e il diritto la traduce nel rischio che le forme della giurisdizione umana sopravvivano alla sua sostanza.[12]

3. L'impatto su diritti, libertà e democrazia

Sarebbe un errore di prospettiva trattare l'AI nella giustizia come una questione di produttività degli uffici. La posta è più alta, e chi entra oggi in magistratura deve saperlo per poter esercitare il proprio ruolo, che non è quello di utente ma di garante.

Sul piano dei diritti processuali. Il giusto processo poggia su tre elementi che l'AI può erodere in silenzio: la motivazione come esposizione di ragioni controllabili e impugnabili (una decisione «statisticamente probabile» non è una decisione motivata); la parità delle armi, che presuppone che le parti conoscano gli strumenti con cui il giudice ha lavorato e possano contestarne gli esiti; il diritto di difesa, che richiede l'accesso della difesa agli strumenti eventualmente usati dall'accusa. Il CSM ha posto trasparenza dell'elaborazione, verificabilità e

[7] M. Sciacca, op. cit., Cap. 5, § 3 (bias dai dati, dagli algoritmi, di interazione, da cristallizzazione giurisprudenziale).

[8] CSM, delibera 08/10/2025, § 2.

[9] M. Sciacca, op. cit., Cap. 23, § 1.

[10] CSM, delibera 08/10/2025, § 3.

[11] È il dilemma formulato da D. Collingridge, The Social Control of Technology (1980), discusso in M. Sciacca, op. cit., Cap. 11, § 1.

[12] M. Sciacca, op. cit., Introduzione, § 8, e Cap. 6.

contestabilità degli output, subordinazione all'autonomia valutativa del giudice e parità informativa tra le parti come condizioni di compatibilità costituzionale.[13]

Sul piano delle libertà. Due rischi distinti. Il primo riguarda le persone coinvolte nei procedimenti: dati personali, spesso appartenenti a categorie particolari, immessi in sistemi che li conservano, li incrociano, li rendono reidentificabili. Il secondo riguarda i magistrati stessi: la possibilità che archivi giudiziari interrogati con tecniche di recupero automatico si trasformino in repository idonei a profilare l'attività dei singoli giudici — un rischio che il CSM ha qualificato come divieto.[14] La profilazione del decisore è una forma di pressione sull'indipendenza tanto più efficace quanto meno visibile.

Sul piano della democrazia. Chi scrive le regole che il sistema applica? Chi le può vedere, contestare, cambiare? Se la risposta è «il fornitore», un frammento di potere pubblico si è spostato fuori dal circuito della responsabilità democratica. La letteratura ha descritto con efficacia modelli matematici che, opachi e incontestabili, penalizzano i più deboli mentre avvantaggiano chi li controlla;[15] e il volume di riferimento di questo vademecum ha coniato, per il rischio che l'accesso a strumenti avanzati crei giurisdizioni a due velocità, l'immagine della «gentrificazione algoritmica». Il paradigma che i due testi normativi europeo e italiano assumono — l'antropocentrismo — non è una scelta di opportunità, ma la traduzione di una concezione costituzionale che vede nella persona il soggetto ultimo e insostituibile dell'interpretazione.[16]

Sul piano antropologico. Il rischio ultimo non è la macchina che decide al posto del giudice — quello è vietato e riconoscibile — ma la riduzione progressiva del giudizio a calcolo: perdita della dimensione teleologica del diritto, impoverimento dell'argomentazione, scomparsa dell'equità come adattamento della regola al caso, erosione della responsabilità personale.[17] Giudicare non è sumere calamos et abacos, come sperava Leibniz; i giudici non sono calculatores sillogistici.[18]

4. Un approccio critico e disvelatore, all'altezza della complessità

Di fronte a un fenomeno di questa portata, le posizioni semplici sono tutte sbagliate.

Il rifiuto luddista lascia il campo a un'adozione disordinata e informale, che è già in corso e che nessun divieto ferma;[19] l'entusiasmo integrazionista abdica al giudizio umano in nome di un'efficienza che, come si è visto, non è nemmeno gratuita.

Tra apocalittici e integrati c'è una terza posizione, più faticosa: quella di chi accetta di stare dentro la complessità senza ridurla.

Questo approccio ha tre movimenti.

- **Disvelare.** Togliere alle parole il loro alone: ogni volta che si legge «il sistema ha capito», tradurre in «il sistema ha prodotto una sequenza compatibile con». Ogni volta che si legge «efficienza», chiedere: di chi, a quale prezzo, misurata come. Il disvelamento non è sospetto sistematico: è restituzione dei nomi alle cose.

[13]CSM, delibera 08/10/2025, premessa.

[14]CSM, delibera 08/10/2025, § 3; CSM, delibera 22/07/2026, § 2.

[15]C. O'Neil, Armi di distruzione matematica. Come i Big Data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia, Bompiani, 2017, posta in epigrafe a M. Sciacca, op. cit.

[16]M. Sciacca, op. cit., Cap. 5, § 1 («L'antropocentrismo come paradigma costituzionale»).

[17]M. Sciacca, op. cit., Cap. 11, § 4 («La "disumanizzazione" della giustizia: rischi antropologici»).

[18]M. Sciacca, op. cit., Cap. 23, § 1.

[19]M. Sciacca, op. cit., Cap. 25, § 3.1 («Monito conclusivo: i rischi della strada non presa»).

- **Distinguere.** Non esiste «l'AI»: esistono usi, fasi, condizioni. Lo stesso strumento è lecito o vietato secondo la domanda che gli si pone; la stessa funzione è ausiliaria o condizionante secondo il momento del ragionamento in cui interviene. Il vecchio precetto forense — numquam nega, raro adfirma, distingue frequenter — è il metodo più adatto a una materia in cui le negazioni e le affermazioni assolute sono quasi sempre premature.[20]
- **Dubitare di sé prima che dello strumento.** La ricerca più recente parla di cognizione distribuita e di giudizio ibrido: la decisione finale, nei contesti assistiti, non è mai puramente umana né puramente algoritmica, ma il risultato di un'interazione.[21] Se questo è vero, l'unico modo di preservare la paternità sostanziale del giudizio è sapere, in ogni momento, dove finisce il proprio contributo e dove comincia quello dello strumento. È un esercizio di onestà intellettuale prima che di compliance.

Comprendere e calcolare sono operazioni diverse.[22] La macchina calcola meglio; il giudice comprende, o dovrebbe. Un approccio critico non è quello che rifiuta il calcolo, ma quello che non lo scambia per comprensione.

5. Perché tutto questo riguarda chi entra oggi in magistratura

Per tre ragioni. La prima è giuridica: nel disegno dell'AI Act il giudice che utilizza un sistema è un deployer, un utilizzatore professionale su cui gravano obblighi propri, non un consumatore.[23] La seconda è istituzionale: la fase transitoria che si apre ora — e che si estende almeno al dicembre 2027 — è quella in cui si costruiscono infrastrutture, competenze e abitudini; ciò che non si costruisce ora si subirà poi. La terza è personale: il magistrato del primo anno ha, rispetto ai colleghi più anziani, un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è la familiarità con lo strumento; lo svantaggio è che non ha ancora sedimentato quella conoscenza tacita — il «sentire» che una ricostruzione è fragile, l'«intuire» la questione rilevante prima di averla analizzata — che è il vero presidio contro l'output plausibile e sbagliato.[24] Quella conoscenza si forma solo esercitando il giudizio senza intermediari. Chi delega troppo presto rischia di non formarla mai.

Da qui il metodo che segue.

Parte II — Metodo

6. Perché un vademecum, e perché ora

Chi entra in magistratura nel 2026 non sceglie se incontrare l'AI: la trova già nel pacchetto Office del dominio giustizia, nelle sperimentazioni autorizzate, nelle banche dati che stanno integrando funzioni generative, e — fuori dal perimetro istituzionale — in ogni telefono. La domanda non è «se», ma «come» e «con quali cautele».

Il quadro normativo è in transizione. Il regolamento europeo sull'AI (AI Act) classifica come ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l'autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto;[25] ma gli obblighi per tali sistemi sono stati differiti — dal c.d. Digital Omnibus — al 02/12/2027, con un meccanismo di condizione e scadenza di riserva.[26] Nel frattempo, la legge italiana riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione della legge, sulla

[20] Il precetto è richiamato come congedo in M. Sciacca, op. cit., Cap. 26.

[21] M. Sciacca, op. cit., Cap. 5, § 1, con riferimento alla riflessione di L. Floridi sulla human-AI interaction.

[22] M. Sciacca, op. cit., Cap. 1, § 4.1 («Comprendere e calcolare: una distinzione operativa»).

[23] Reg. (UE) 2024/1689, art. 3, punto 4, e art. 26. Sul magistrato come deployer, M. Sciacca, op. cit., Cap. 21, § 7.2.

[24] M. Sciacca, op. cit., Cap. 24, § 2.3, con riferimento a M. Polanyi, The Tacit Dimension (1966).

[25] Reg. (UE) 2024/1689, allegato III, punto 8, lett. a).

valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti, e affida al Ministero la disciplina degli impieghi organizzativi e di semplificazione.[27] Il Consiglio superiore della magistratura ha tradotto questo assetto in raccomandazioni operative con la delibera dell'08/10/2025, aggiornate il 22/07/2026.

Questa fase transitoria è un'opportunità — il CSM parla di «sperimentazione controllata e di crescita culturale»[28] — ma è anche il momento in cui si formano le abitudini. Le abitudini che un giudice acquisisce nel primo anno di funzioni tendono a durare.

Da qui l'urgenza di un metodo.

7. Sei principi non negoziabili

I principi che seguono non sono elaborazioni dottrinali: sono il nucleo delle raccomandazioni consiliari e della legge, riformulati in termini di condotta individuale.

1. **Autonomia decisionale.** Ogni decisione sull'interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti è di competenza esclusiva del magistrato e non è delegabile ad alcun sistema.[29]
2. **Supervisione umana obbligatoria, bloccante e critica.** Ogni output va verificato, valutato criticamente e validato prima di qualunque uso; nei flussi strutturati, i punti di controllo devono impedire la prosecuzione automatica senza validazione esplicita.[30] L'aggettivo che conta è «critica»: la delibera garantisce che un atto di validazione avvenga, non che sia svolto con impegno; questo secondo aspetto dipende solo dal giudice.
3. **Sovranità e protezione dei dati.** I dati e le informazioni generate non devono essere accessibili a terzi non autorizzati; è vietato immettere in sistemi non autorizzati dati sensibili, riservati o coperti da segreto investigativo, anche in forma indiretta; si immette solo ciò che è necessario.[31]
4. **Tracciabilità.** L'uso dell'AI deve essere ricostruibile: quale strumento, su quali documenti, con quali istruzioni, con quale esito di verifica. Ciò che non è tracciabile non è difendibile.
5. **Perimetro.** L'AI è ammessa nelle attività organizzative, accessorie e di fase analitica-ricostruttiva; è esclusa dalla valutazione autonoma delle prove, dalla formazione del convincimento, dalla redazione dei provvedimenti.[32]
6. **Reversibilità.** Il giudice deve restare in grado di svolgere il lavoro senza lo strumento. Se un'abilità (leggere integralmente un fascicolo, costruire da sé il thema decidendum, ricercare un precedente) non è più esercitata, non è più posseduta.

8. I rischi che non si vedono: una mappa cognitiva

I rischi «visibili» dell'AI generativa sono ormai noti anche ai non tecnici: le **allucinazioni** (contenuti presentati come reali ma privi di riscontro, anche quando il sistema lavora su un

[26] Reg. (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), pubblicato in G.U.U.E. il 24/07/2026 e in vigore dal 27/07/2026. Il differimento per i sistemi dell'allegato III è richiamato anche in CSM, delibera 22/07/2026, § 2. La data del 02/12/2027 va riverificata sul testo consolidato in occasione di ogni aggiornamento del presente vademecum.

[27] L. n. 132/2025, art. 15, commi 1 e 2 (G.U. 25/09/2025, n. 223; in vigore dal 10/10/2025).

[28] CSM, delibera 08/10/2025, § 4.

[29] L. n. 132/2025, art. 15, comma 1; CSM, delibera 22/07/2026, § 2.

[30] CSM, delibera 22/07/2026, §§ 2 e 4.

[31] CSM, delibera 08/10/2025, § 3 (cautele operative); CSM, delibera 22/07/2026, § 2.

[32] CSM, delibera 22/07/2026, §§ 2, 4 e 8.

corpus chiuso) e la **carenza di grounding documentale** (informazioni non verificate inserite nei riepiloghi, senza collegamento con le fonti effettive).

I rischi meno visibili riguardano invece chi usa lo strumento. Vale la pena nominarli, perché ciò che ha un nome si riconosce.

Rischio	Che cosa accade	Segnale di allarme
Automation bias	Tendenza a fidarsi dell'output perché proviene da un sistema, riducendo il controllo.	Si accetta una sintesi senza aprire l'atto originale.
Effetto àncora	L'output diventa il punto di riferimento; il giudice valuta «a partire da» quello, non dal fascicolo.	Si cercano conferme della sintesi invece di errori.
Condizionamento surrettizio	L'AI, usata in fase ricostruttiva, orienta a monte la selezione dei fatti rilevanti e la formulazione del problema, prima ancora della valutazione.	Il thema decidendum «emerge» dallo strumento anziché dalla lettura.
Scivolamento funzionale	Un uso ammesso (classificare, sintetizzare) slitta gradualmente verso uno non ammesso (valutare, motivare) senza che nessuno lo decida.	Il prompt chiede «chi ha ragione» o «come decideresti».
Ratifica abitudinaria	Il checkpoint viene superato con un clic; la validazione esiste come atto, non come esame.	Il tempo di verifica è sistematicamente inferiore al tempo di lettura.
Atrofia delle competenze	Le abilità non esercitate (lettura integrale, ricerca, scrittura) si indeboliscono.	Disagio nel lavorare senza lo strumento.

Un dato empirico aiuta a calibrare le aspettative. Nella sperimentazione autorizzata condotta presso il Tribunale di Catania (progetto LexIntel), l'uso di prompt strutturati ha ridotto sensibilmente tempi e scambi rispetto all'uso libero, ma con una lieve flessione di accuratezza e completezza e con un aumento del tasso di fallimento nelle configurazioni più complesse.[33] La lezione è duplice: l'efficienza è reale, ma non è gratuita; e il guadagno di tempo va reinvestito in verifica, non in ulteriore delega.

9. Il semaforo degli usi (stato al 01/09/2026)

La tabella riassume il perimetro tracciato dalle raccomandazioni consiliari, nella versione aggiornata al 22/07/2026. La colonna di destra riporta la condizione che rende lecito l'uso: senza quella condizione, l'uso giallo diventa rosso.

Livello	Attività	Condizione
VERDE — usi organizzativi e accessori	Ricerche dottrinali e costruzione di stringhe di ricerca; abstract di provvedimenti ostensibili e contributi dottrinali; report statistici e analisi di conformità tra programmi di gestione e dati di registro; comparazione automatizzata di documenti; bozze di relazioni o pareri su incarichi; supporto agli «affari semplici»; revisione linguistica e stilistica; tabelle, grafici e materiali illustrativi; traduzione assistita con verifica umana.[34]	Strumenti forniti dal Ministero nel dominio giustizia; modalità tracciata; revisione umana.

[33] Risultati preliminari del progetto LexIntel (Tribunale di Catania, con CINI, Politecnico di Milano e Università di Catania), non ancora sottoposti a certificazione indipendente e qui richiamati a fini esclusivamente didattici. Per una lettura d'insieme, M. Sciacca, Giustizia e high-risk AI systems, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2026. L'autore del presente vademecum è il coordinatore scientifico della sperimentazione: il richiamo va letto con questa avvertenza.

Livello	Attività	Condizione
GIALLO — fase analitica e ricostruttiva su atti giudiziari	Classificazione degli atti per tipologia e funzione; analisi strutturata del contenuto degli atti di parte per ricostruire le posizioni processuali; sintesi documentale a fini di classificazione e archiviazione; confronto tra posizioni delle parti per individuare thema decidendum e thema probandum; compilazione assistita di atti standardizzati e moduli, con completamento obbligatorio del magistrato.[35]	Cumulativamente: (a) solo nel tenant istituzionale del Ministero; (b) anonimizzazione preventiva raccomandata quando i dati identificativi non sono necessari; (c) supervisione umana obbligatoria e bloccante; (d) prompt strutturati vincolati ai documenti del fascicolo; (e) formazione tecnica ricevuta.[36]
ROSSO — nucleo della funzione giurisdizionale	Formulazione del dispositivo; redazione dei provvedimenti; valutazione autonoma delle prove; formazione del convincimento; qualsiasi uso di sistemi generativi non autorizzati dal Ministero o esterni al dominio giustizia (versioni consumer, app personali, servizi web).[37]	Nessuna condizione rende lecito l'uso. L'estensione a fasi più prossime alla decisione sarà possibile solo con sistemi certificati ai sensi dell'AI Act.

Due avvertenze. Primo: il confine tra giallo e rosso non è nello strumento ma nella domanda che gli si pone. La stessa funzione di «confronto tra posizioni» è gialla se chiede «quali fatti sono contestati» e rossa se chiede «quale ricostruzione è più attendibile». Secondo: l'elenco verde è dichiaratamente non esaustivo, quello rosso è tassativo. Nel dubbio, l'attività non elencata si tratta come gialla e si chiede al referente per l'informatica dell'ufficio.

Parte III — Pratica

10. Decalogo operativo

1. **Solo strumenti autorizzati, solo nel dominio giustizia.** Nessun atto, nessun dato di fascicolo, nessuna bozza di provvedimento su servizi esterni, nemmeno «anonimizzati a mano»: il rischio di reidentificazione per incrocio di dati è espressamente segnalato dal CSM.[38]
2. **Prima leggere, poi chiedere.** La sintesi dell'AI si usa dopo una prima lettura degli atti, non in sostituzione. Chi legge dopo la sintesi legge attraverso la sintesi.
3. **Chiedere fatti, non giudizi.** I prompt ammessi estraggono, classificano, confrontano, riorganizzano. I prompt che chiedono valutazioni, prognosi, soluzioni o motivazioni sono fuori perimetro, qualunque sia la formulazione.
4. **Vincolare al fascicolo.** Ogni istruzione deve limitare il sistema ai documenti forniti e imporre di dichiarare ciò che non trova, anziché completarlo.
5. **Verificare tutto ciò che verrà riutilizzato.** Ogni citazione normativa, giurisprudenziale o dottrinale generata o suggerita dal sistema si verifica su banche dati certificate (Italgiure/CED, Normattiva, De Jure, Pluris) prima di qualsiasi uso. Nessuna eccezione per le citazioni «note».

[34] CSM, delibera 08/10/2025, § 4 (elenco non esaustivo), punti 1-7 come rinumerati in CSM, delibera 22/07/2026, § 8.

[35] CSM, delibera 22/07/2026, §§ 4 e 8, punti 8-12 («nuove attività ammesse» in via sperimentale).

[36] CSM, delibera 22/07/2026, § 4.

[37] CSM, delibera 22/07/2026, §§ 2 e 8; CSM, delibera 08/10/2025, §§ 3 e 4.

[38] CSM, delibera 08/10/2025, § 3.

6. **Il tempo di verifica non è comprimibile.** Se il controllo di un output richiede meno tempo di quanto ne richiederebbe leggere il materiale sottostante, con ogni probabilità non è un controllo.
7. **Minimizzare i dati.** Si immette solo ciò che è necessario allo scopo; quando i nomi non servono, si anonimizza prima.
8. **Tracciare.** Si conserva nota di strumento, data, documenti caricati, istruzioni impartite ed esito della verifica. Nei flussi strutturati dell'ufficio la tracciatura è nel sistema; fuori da quelli, è responsabilità individuale.
9. **Mai un output nel provvedimento senza riscrittura.** Il testo del provvedimento è del giudice: può essere preceduto da un lavoro di fase ricostruttiva assistito, ma la scrittura è atto personale. Copiare e incollare è la forma più comune di scivolamento funzionale.
10. **Segnalare.** Errori, allucinazioni ricorrenti, comportamenti anomali, richieste del sistema di dati non pertinenti: si comunicano al referente distrettuale o al magistrato di riferimento per l'innovazione (RID/MAGRIF) e al dirigente dell'ufficio. La segnalazione è parte dell'uso responsabile, non una sconfitta.

11. Il protocollo di sessione: prima, durante, dopo

Ogni interazione con l'AI su materiale di lavoro dovrebbe seguire tre tempi. Il protocollo è volutamente breve: un protocollo lungo non si applica.

Prima (definizione del compito)

- Qual è l'attività? Collocarla nel semaforo. Se è rossa, fermarsi. Se è gialla, verificare le cinque condizioni cumulative.
- Quali documenti servono davvero? Caricare solo quelli, anonimizzati se i dati identificativi non sono necessari.
- Che cosa mi aspetto di ottenere? Scrivere in una riga l'esito atteso: è il metro con cui si giudicherà l'output.

Durante (interazione)

- Istruzioni strutturate: ruolo, compito, vincolo al fascicolo, formato di uscita, obbligo di dichiarare le lacune (v. § 13).
- Un compito per volta. Le catene di comandi aumentano la resa e il tasso di errore insieme.
- Se il sistema «riempie» (nomi, date, norme non presenti negli atti), interrompere e riformulare, non correggere a mano.

Dopo (verifica e uso)

- Riscontro sugli originali di ogni elemento fattuale dell'output che verrà riutilizzato. Campione, mai: il campionamento presuppone un tasso di errore noto, e non lo è.
- Verifica delle citazioni (§ 12).
- Nota di tracciatura: strumento, data, documenti, istruzioni, esito.
- Riscrittura personale di tutto ciò che entra in un atto del giudice.

12. Verificare le citazioni: sei controlli in sequenza

Una citazione formulata con apparenza di autorevolezza — sezione, data, numero — non è per ciò solo esistente. La scorrevolezza non è verità. Per ogni riferimento giurisprudenziale generato o suggerito dal sistema:

1. **Esistenza.** La sentenza con quel numero e quell'anno esiste? Ricerca puntuale su Italgiure/CED o banca dati certificata.
2. **Identità.** Numero, sezione, data di deposito coincidono esattamente?
3. **Oggetto.** La massima ufficiale tratta davvero la questione per cui la si vorrebbe citare?
4. **Testo.** La massima o il passo riportato dal sistema corrispondono al testo della decisione? Una sola fonte secondaria non basta.
5. **Coerenza temporale.** La decisione poteva pronunciarsi sulla norma o sull'istituto che le si fa applicare? Attenzione ai principi estesi oltre il loro contesto.
6. **Doppia fonte.** Almeno due fonti indipendenti convergono, di cui una istituzionale.

Se anche un solo controllo fallisce, il riferimento non si usa. Mai citare per riempire. Lo stesso metodo, adattato, vale per le norme (vigenza alla data dei fatti e alla data odierna, modifiche intervenute) e per la dottrina (esistenza dell'opera, esattezza di autore, titolo, sede, anno).

13. Come formulare le istruzioni

Il CSM raccomanda un «linguaggio di interrogazione strutturato» che limiti lo spazio interpretativo del sistema e vincoli l'output ai documenti del fascicolo.[39] Nella pratica, un'istruzione ben formata contiene cinque elementi.

Elemento	Funzione	Esempio (uso giallo, fase ricostruttiva)
Perimetro	Vincola il sistema ai soli documenti forniti.	«Utilizza esclusivamente i documenti allegati. Non integrare con conoscenze esterne.»
Compito	Definisce un'operazione descrittiva, non valutativa.	«Elenca i fatti che l'attore afferma e che il convenuto contesta espressamente.»
Formato	Rende l'output verificabile.	«Per ciascun fatto indica il documento e la pagina da cui lo ricavi.»
Lacune	Impedisce il «riempimento».	«Se un'informazione non è presente negli atti, scrivi "non rinvenuto". Non dedurre.»
Divieto	Chiude la porta allo scivolamento funzionale.	«Non esprimere valutazioni sulla fondatezza, sulla credibilità o sull'esito.»

Esempi di istruzioni che, per come sono formulate, portano fuori perimetro e vanno evitate: «chi ha ragione?»; «scrivi una bozza di motivazione»; «quale tesi è più convincente?»; «trova precedenti che sostengano che…» (quest'ultima non è vietata in sé, ma orienta il sistema a confermare una tesi anziché a ricostruire lo stato dell'arte).

14. Dati personali e riservatezza

La disciplina è cambiata tra ottobre 2025 e luglio 2026 ed è utile fissarla con precisione, perché è il punto su cui è più facile sbagliare in buona fede.

- Nell'ottobre 2025 il CSM ha escluso l'immissione di dati sensibili di atti processuali su sistemi generalisti, in assenza di garanzie sulla destinazione dei dati.[40]
- Nel luglio 2026, acquisite dal Ministero garanzie formali (residenza dei dati in Italia, isolamento del tenant, assenza di addestramento sui dati giudiziari, controllo sulla classificazione dei documenti), il CSM ha ammesso — in via sperimentale —

[39] CSM, delibera 22/07/2026, § 4.

[40] CSM, delibera 08/10/2025, § 3.

l'immissione di atti con dati personali **nel solo tenant istituzionale**, raccomandando comunque l'anonimizzazione preventiva quando i dati identificativi non sono necessari.[41]

– Il divieto per versioni consumer e sistemi non autorizzati resta integrale.

Regole pratiche che discendono da questo quadro:

(i) il criterio è la necessità, non la comodità: se il compito è classificare atti per tipologia, i nomi delle parti non servono;

(ii) l'anonimizzazione manuale è fragile: il rischio di reidentificazione per incrocio è segnalato espressamente dal CSM, sicché l'anonimizzazione non abilita l'uso di strumenti esterni;

(iii) i dati coperti da segreto investigativo e i dati delle categorie particolari (salute, orientamento, opinioni, condanne) richiedono cautela rafforzata anche nel tenant;

(iv) i dati del singolo magistrato non devono alimentare forme di profilazione dell'attività giudiziaria: se uno strumento sembra tracciare il proprio modo di decidere, lo si segnala.[42]

15. Trasparenza e responsabilità

Chi risponde. Il provvedimento è del giudice che lo firma: la paternità giuridica dell'atto non muta per il fatto che una fase preparatoria sia stata assistita. Ne consegue che ogni errore dell'AI che entra in un atto è, a tutti gli effetti, un errore del giudice. Non esiste una «responsabilità dello strumento» su cui riversare la propria.

Dichiarare o non dichiarare l'uso. Allo stato non esiste un obbligo generale di menzionare, nel provvedimento, l'uso di strumenti di AI in fase preparatoria, così come non lo si menziona per un motore di ricerca o per un correttore ortografico. Tuttavia, se l'uso ha inciso sulla ricostruzione dei fatti (per esempio in un'attività di confronto tra posizioni), la prudenza suggerisce di conservarne traccia interna e di essere in grado di rendere conto del metodo. La trasparenza verso le parti è, in prospettiva, uno dei requisiti che il CSM pone come condizione di compatibilità costituzionale dell'AI in giurisdizione (verificabilità e contestabilità degli output, parità informativa tra le parti).[43]

Atti di parte generati con AI. Il giudice riceverà sempre più spesso atti redatti con assistenza generativa, talora con citazioni inesistenti. L'assenza di una marcatura non prova la paternità umana, né la presenza di uno stile «artificiale» prova il contrario: l'unico presidio affidabile è la verifica critica del contenuto, con lo stesso metodo del § 12. Sulle conseguenze processuali e deontologiche di citazioni inventate negli atti di parte, la giurisprudenza di merito si sta formando e va consultata caso per caso.[44]

16. Che cosa fare quando qualcosa va storto

1. **Allucinazione individuata prima dell'uso.** Non si usa l'output; si annota l'episodio nella tracciatura; se ricorrente, si segnala al referente informatico.

[41] CSM, delibera 22/07/2026, §§ 3 e 4.

[42] CSM, delibera 08/10/2025, § 3; CSM, delibera 22/07/2026, § 2 («divieto di profilazione»).

[43] CSM, delibera 08/10/2025, premessa.

[44] Si segnala l'esistenza di decisioni di merito italiane in tema di citazioni giurisprudenziali inesistenti generate da AI negli atti difensivi (2025). Non se ne riportano gli estremi in questa sede perché il presente documento non ha svolto una verifica rafforzata sui singoli provvedimenti: la ricerca va condotta sulle banche dati certificate.

2. **Errore entrato in un atto.** Si procede con gli strumenti ordinari di correzione previsti dal rito; non si tace la fonte dell'errore nelle comunicazioni interne, perché la statistica degli incidenti è ciò che consente all'ufficio di correggere i flussi.
3. **Dati immessi per errore su strumento non autorizzato.** Si interrompe immediatamente, si cancella la conversazione ove possibile, si informa senza indugio il dirigente dell'ufficio, che valuta gli adempimenti in materia di protezione dei dati. La tempestività della comunicazione è il criterio con cui la condotta verrà valutata.
4. **Dubbio sul perimetro.** Ci si ferma e si chiede. Il referente RID/MAGRIF esiste per questo.

17. Checklist di autovalutazione

Da tenere sulla scrivania. Se una risposta è «no», non si procede.

Prima di usare l'AI	Prima di firmare un atto
Lo strumento è autorizzato dal Ministero e sono nel dominio giustizia? L'attività è verde o gialla nel semaforo? Se gialla, le cinque condizioni sono tutte soddisfatte? Ho letto gli atti prima di chiedere la sintesi? Ho caricato solo i documenti necessari, anonimizzati se possibile? La mia istruzione chiede fatti e non giudizi? Ho ricevuto la formazione richiesta per questo uso?	Ogni elemento fattuale ripreso dall'output è stato riscontrato sugli originali? Ogni citazione ha superato i sei controlli? Il testo del provvedimento è stato scritto da me, non incollato? La valutazione delle prove e il convincimento sono miei, formati sul fascicolo? Ho tenuto traccia di strumento, data, documenti e istruzioni? Saprei rendere conto del metodo se me lo chiedessero? Avrei saputo fare questo lavoro senza lo strumento?

18. Formazione continua e comunità di pratica

La formazione non è un adempimento iniziale: il CSM la qualifica come «presupposto essenziale dell'uso corretto dello strumento» per gli usi su atti giudiziari.[45] Tre canali: la Scuola superiore della magistratura, la rete dei referenti distrettuali per l'innovazione e dei magistrati di riferimento (RID/MAGRIF), le sperimentazioni autorizzate presso gli uffici.

Un consiglio pratico: partecipare, nel primo anno, ad almeno una sessione di lavoro condivisa in cui si confrontano output e verifiche tra colleghi. La verifica in solitudine è la meno affidabile, perché nessuno vede i propri punti ciechi.

Parte IV — Congedo

19. Le conclusioni del volume, in breve

Questo vademecum discende da un libro,[46] e al lettore è dovuto sapere a quali conclusioni quel libro arriva, perché le regole della Parte III non sono neutre: sono la traduzione operativa di una presa di posizione.

La tesi conclusiva è quella di una **terza via costituzionalmente orientata**, tra l'apocalitticismo che rifiuta l'innovazione e l'integrazionismo che abdica al giudizio. Il suo nome è intelligenza aumentata: una concezione dell'interazione uomo-macchina in cui la tecnologia non sostituisce

[45] CSM, delibera 22/07/2026, § 4.

[46] M. Sciacca, Giustizia e high-risk AI systems, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2026, collana «AI e Diritto» diretta da G. Finocchiaro. Le conclusioni qui riassunte sono in Cap. 24, § 7; Cap. 25, §§ 3 e 3.1; Cap. 26. Vale l'avvertenza di trasparenza già formulata: chi scrive è l'autore del volume.

le facoltà cognitive ma le amplifica, e in cui il giurista è orchestratore di un dialogo iterativo — interrogazione, elaborazione, valutazione — e non esecutore di un comando.

Nell'intelligenza aumentata la macchina non decide: propone, organizza, sintetizza; l'output è sempre ipotesi di lavoro, mai conclusione. La metafora è quella, di Steve Jobs, della «bicicletta per la mente»: uno strumento che porta più lontano e più in fretta senza sostituire le gambe — né, ciò che più conta, la volontà di decidere la direzione.

Questa riflessione non presenta questa via come un'utopia né come una speculazione. La presenta come pratica possibile — complessa, ma possibile, forse necessitata — che richiede investimento in formazione, strumenti e cultura organizzativa, e che non ha bisogno di attendere svolte tecnologiche che potrebbero non arrivare.

Tre condizioni la rendono costituzionalmente orientata: preserva l'indipendenza, la responsabilità personale e la motivazione, trasformandole anziché sacrificarle; assume i limiti strutturali dei sistemi attuali come dati di partenza; restituisce centralità all'elemento umano non nonostante la tecnologia ma attraverso di essa.

Da questa tesi il volume fa discendere pilastri irrinunciabili per il nuovo paradigma — primato costituzionale dell'umano, trasparenza e spiegabilità effettive, equità algoritmica, formazione diffusa, accountability democratica, sostenibilità e sovranità digitale, flessibilità regolatoria — e raccomandazioni operative che l'autore consegna «nella speranza che non siano prediche inutili»: implementazione graduale e sperimentale; formazione specialistica obbligatoria; trasparenza algoritmica rafforzata; monitoraggio continuo dei bias; investimenti in sovranità tecnologica; coordinamento istituzionale permanente; ricerca empirica indipendente. Il monito finale è che l'alternativa a un'implementazione responsabile non è lo status quo, ma un'adozione disordinata e fuori controllo.

Per chi legge queste pagine all'inizio delle funzioni, le raccomandazioni di sistema hanno un corrispettivo individuale: la sperimentazione graduale è il protocollo di sessione; la formazione è la condizione posta dal CSM; la trasparenza è la tracciatura; il monitoraggio dei bias è il dubbio metodico sull'output; la sovranità è il rifiuto di strumenti fuori dominio; il coordinamento è la comunità di pratica; la ricerca empirica è la segnalazione degli errori. Le grandi scelte istituzionali si compongono di piccole abitudini quotidiane.

20. Le speranze, dichiaratamente velate

Tanto osservato, chiudiamo con un epilogo in tre tempi, che non sarebbe corretto tradurre in regole e che si consegna qui nella sua forma.

Sapere tremare. Il primo tempo è affidato a Pietro Piovani, che nel 1967 scriveva che *se, grazie alla macchina scatenata, l'uomo imparerà di nuovo a tremare — nel senso di ragionare, ripensare — sarà salvo*.[47]

Il magistrato deve tremare, in questo senso, di fronte alla complessità del reale e alla responsabilità della decisione. L'algoritmo non trema, non dubita, non si interroga: ed è proprio per questo che non può sostituire l'umano nel giudizio, che è costitutivamente un atto di responsabilità personale.

La speranza velata è che la macchina, con la sua apparente certezza, riattivi — anziché anestetizzare — il congegno della coscienza.

Darsi dei limiti. Il secondo tempo è il *katechon*, il limite come forza che trattiene: non tutto ciò che è tecnicamente possibile è socialmente desiderabile, e la capacità di dire «fin qui e non

[47]P. Piovani, Salus a machina, 1967, citato in M. Sciacca, op. cit., Cap. 26, § 1. Il riferimento è riportato come presente nel volume; non è stato oggetto di verifica bibliografica autonoma in questa sede.

oltre» è segno di maturità civile, non di arretratezza. Contro il determinismo per cui ciò che può essere fatto sarà fatto, il volume affida alla saggezza umana — giuridica, etica, politica — il compito di stabilire quali possibilità perseguire e quali vietare. Per il giudice questo ha un significato preciso: il perimetro rosso della Parte II non è un impedimento provvisorio in attesa di tecnologia migliore, ma la forma in cui la giurisdizione custodisce se stessa.

Il dilemma di Pico. Nell'*Oratio de hominis dignitate* l'uomo riceve la facoltà di plasmarsi nella forma che avrà scelto: degenerare nelle cose inferiori o rigenerarsi in quelle superiori.

Cinque secoli dopo, *l'Ottimo Artefice* di Pico ha un concorrente, l'algoritmo, che promette ciò che il filosofo riservava alla libertà — plasmare il reale, predire il futuro, governare l'incertezza — sottraendo però all'arbitrio umano la sovranità che ne era il fondamento. Il giurista incarna oggi quel dilemma nella forma più radicale: coltivare i semi razionali che lo elevano, o delegare il discernimento alla macchina, degradando a chi esegue senza comprendere.[48]

La riflessione nasce dalla convinzione che questo esito non sia inevitabile: che l'AI possa essere una straordinaria alleata del giurista, uno strumento che libera tempo ed energie per ciò che conta davvero — il ragionamento, l'interpretazione, la decisione responsabile — a condizione che ci siano consapevolezza, formazione, vigilanza e, soprattutto, la volontà di governare l'innovazione anziché subirla. La sfida è costruire una giustizia che sia insieme più efficiente e più umana; e la giustizia digitale deve restare, innanzitutto e sempre, una giustizia umana.

A chi comincia oggi, dunque, tre auguri che sono anche tre consegne.

Che impari a usare lo strumento senza mai smettere di saperne fare a meno.

Che conservi, di fronte all'output più convincente, la capacità di tremare.

E che quando qualcuno gli chiederà — accadrà — se una macchina non potrebbe decidere meglio e prima, sappia rispondere con il metodo del giurista: **numquam nega, raro adfirma, distingue frequenter.**

Mariano Sciacca

[48] M. Sciacca, op. cit., Introduzione, § 8 («Monito conclusivo: il dilemma di Pico»).

ALLEGATO - ESERCITAZIONE
IL DILEMMA DI PICO APPLICATO

Tre casi di delega invisibile dentro usi consentiti dell'AI

Scheda del modulo

Voce	Contenuto
Destinatari	Magistrati in tirocinio e di prima destinazione; gruppi di 8-16.
Durata	90 minuti: 10 introduzione, 3 × 20 casi, 15 discussione conclusiva, 5 chiusura.
Prerequisiti	Lettura del Vademecum, Parte II (§§ 7-9) e Parte III (§§ 10-13). Nessun prerequisito tecnico.
Obiettivi formativi	Al termine il partecipante dovrebbe essere in grado di: 1. **riconoscere** una delega di giudizio annidata in un'attività formalmente ammessa; 2. **distinguere** la qualificazione giuridica implicita da un'operazione descrittiva; 3. **riformulare** un'istruzione o un flusso di lavoro in modo da restituire al giudice il momento delegato; 4. **argomentare** perché il perimetro rosso non dipende dallo strumento ma dalla domanda.
Metodo	Per ciascun caso: lettura individuale (3 min), tre domande in piccoli gruppi (10 min), restituzione guidata (7 min). La traccia per il formatore è in coda e non va distribuita prima.
Tesi da far emergere	La delega più pericolosa non è quella vietata e riconoscibile (far scrivere la sentenza alla macchina), ma quella che si compie senza deciderla, un passo per volta, dentro attività lecite. È il «degenerare» di Pico: non una scelta, una deriva.

Introduzione per i partecipanti (10 minuti)

Nell'*Oratio de hominis dignitate* l'uomo può degenerare nelle cose inferiori o rigenerarsi in quelle superiori, secondo il proprio volere. Il Vademecum (Parte IV, § 20) applica questo dilemma al giurista dell'era algoritmica: coltivare il discernimento o delegarlo alla macchina, degradando a chi esegue senza comprendere.

La parola chiave è *volere*: Pico presuppone una scelta.

I tre casi che seguono mostrano che nella pratica la scelta spesso non c'è.

Nessuno dei tre protagonisti viola una regola scritta; tutti e tre, in un punto preciso, hanno lasciato che lo strumento decidesse qualcosa che spettava a loro.

L'esercizio consiste nel trovare quel punto.

Regola del gioco: prima di rispondere alle domande, ogni gruppo deve indicare, per il caso esaminato, **la riga esatta** in cui la delega avviene. Se il gruppo non riesce a individuare una riga, non ha ancora trovato la delega.

Caso 1 — La scheda che arriva prima

Contesto

Tribunale civile, sezione ordinaria. La dott.ssa R., magistrata di prima destinazione, riceve dall'Ufficio per il processo, per ciascuna causa dell'udienza di prima comparizione, una scheda di sintesi del fascicolo generata dall'addetto UPP con Copilot nel tenant istituzionale, secondo il flusso strutturato dell'ufficio: classificazione dell'atto, oggetto, domande, eccezioni, documenti prodotti.

L'attività rientra tra quelle ammesse in via sperimentale dalla delibera CSM del 22/07/2026 (punti 8-10); il flusso prevede un checkpoint di validazione da parte dell'addetto e uno da parte del giudice.

Sequenza

1. La scheda della causa n. 1842 riporta: attore chiede la risoluzione di un contratto di fornitura per inadempimento e il risarcimento; convenuto contesta l'inadempimento e chiede il rigetto. Nessuna eccezione segnalata. Documenti: contratto, fatture, tre solleciti.
2. La dott.ssa R. legge la scheda alle 8.10, prima dell'udienza. Ha quaranta fascicoli. Valuta la scheda «plausibile e completa» e appone la validazione al checkpoint.
3. Apre quindi la comparsa di risposta «per verifica»: scorre le conclusioni, che chiedono il rigetto, e conferma. Non legge integralmente la parte in fatto, otto pagine.
4. A pagina 5 della comparsa il convenuto, senza usare la parola «eccezione» né una rubrica dedicata, espone che le forniture contestate erano state oggetto di una transazione verbale con abbuono del 30%, come da scambio di messaggi allegato sub doc. 4, e conclude quel paragrafo scrivendo che «nulla è più dovuto».
5. La scheda non aveva segnalato né la transazione né il doc. 4, che nel fascicolo telematico era stato caricato come immagine non testuale.
6. In udienza il giudice imposta la causa sull'inadempimento e concede i termini ex art. 171-ter c.p.c. La questione della transazione emerge solo nella memoria successiva del convenuto, che la ripropone con maggiore evidenza.

Domande per i gruppi

1. Individuate la riga della sequenza in cui avviene la delega. Motivate.
2. L'attività svolta era ammessa? Il checkpoint è stato superato? Che cosa ha garantito il checkpoint e che cosa non ha garantito?
3. Riprogettate la sequenza cambiando **una sola** cosa. Quale?

Caso 2 — Il confronto che qualifica

Contesto

Stesso tribunale. Il dott. M., magistrato di prima nomina, ha ricevuto la formazione richiesta e utilizza personalmente Copilot nel tenant per l'attività n. 11 della delibera CSM del 22/07/2026: confronto tra le posizioni delle parti per individuare thema decidendum e thema probandum. Usa un'istruzione strutturata conforme al Vademecum (§ 13): perimetro ai soli atti, compito descrittivo, formato con riferimento a documento e pagina, obbligo di dichiarare le lacune, divieto di valutazioni.

Sequenza

1. Istruzione: «Utilizzando esclusivamente citazione e comparsa, elenca i fatti allegati dall'attore e, per ciascuno, indica se il convenuto lo contesta o non lo contesta, con riferimento alla pagina. Non esprimere valutazioni.»
2. Output (estratto): «Fatto 3 — Consegna della merce in data 12/03/2025 presso il magazzino del convenuto (cit., p. 2). **Non contestato**: la comparsa non menziona la consegna.»
3. Il dott. M. verifica: in effetti la comparsa non menziona la data né il luogo della consegna. A pagina 3 la comparsa afferma però, in un'unica frase, che «si contesta integralmente la ricostruzione avversaria dei fatti, che si assume come non provata».
4. Il dott. M. considera l'output corretto: il sistema ha classificato con precisione, e la frase di pagina 3 è una formula di stile. Imposta l'istruttoria trattando la consegna come fatto pacifico e non ammette la prova testimoniale chiesta dall'attore su quel punto, ritenendola superflua.
5. In sentenza, il fatto è posto a fondamento della decisione come non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.

Domande per i gruppi

1. Il sistema ha risposto a una domanda descrittiva o a una domanda giuridica? Dove sta la differenza, nel testo dell'istruzione o nel testo dell'output?
2. La decisione del dott. M. può essere giusta. È comunque stata delegata? Argomentate distinguendo esito e paternità.
3. Riscrivete l'istruzione in modo che l'output non contenga più la parola «contestato» e restituisca al giudice la qualificazione.

Caso 3 — La revisione che argomenta

Contesto

La dott.ssa T., giudice monocratico con ruolo pesante, ha redatto personalmente la motivazione di una sentenza. Prima del deposito utilizza Copilot nel tenant per l'attività n. 5 (revisione linguistica e stilistica), ammessa fin dall'ottobre 2025. Il paragrafo sottoposto è quello in cui valuta l'attendibilità di un teste.

Sequenza

1. Testo originale: «Le dichiarazioni del teste presentano alcune incongruenze quanto ai tempi; non può tuttavia escludersi che esse dipendano dalla distanza temporale dei fatti. Il teste ha comunque riferito circostanze coerenti con i documenti sub 2 e 3.»
2. Istruzione: «Rendi il paragrafo più chiaro, scorrevole e coerente, senza modificarne il contenuto.»
3. Output: «Le dichiarazioni del teste, pur presentando incongruenze sui tempi verosimilmente dovute alla distanza dei fatti, risultano attendibili, poiché coerenti con i documenti sub 2 e 3.»
4. La dott.ssa T. rilegge, trova il testo migliore del proprio, lo incolla e deposita.
5. Dodici mesi dopo, una rilettura delle sue sentenze mostra che i passaggi valutativi si chiudono quasi sempre con la formula «risultano attendibili, poiché…». La dott.ssa T. non se ne era accorta.

Domande per i gruppi

1. Confrontate riga 1 e riga 3 parola per parola. Che cosa è stato aggiunto, che cosa tolto, che cosa è cambiato di grado?
2. L'istruzione diceva «senza modificarne il contenuto». Perché non è bastata? È possibile una revisione stilistica che non tocchi la struttura argomentativa di un passaggio valutativo?
3. La riga 5 descrive un fenomeno diverso da quello delle righe 1-4. Quale? Che cosa lo rende più grave della singola sostituzione?

Discussione conclusiva (15 minuti)

Il formatore raccoglie le tre «righe» individuate e le scrive alla lavagna. Poi pone le domande generali:

1. In nessuno dei tre casi c'è una violazione del perimetro rosso. In tutti e tre c'è una delega. Che cosa distingue allora il rosso dal giallo, se non è lo strumento e non è nemmeno la regola?
2. In quale dei tre casi la delega era più difficile da vedere per il protagonista? E per un osservatore esterno? Perché le due risposte non coincidono?
3. Pico presuppone una volontà che sceglie. Nei tre casi la volontà c'è stata? Se no, che cosa la sostituisce? Che cosa la restituirebbe?

Traccia per il formatore (non distribuire)

Caso 1

La riga è la 3, non la 2. Alla riga 2 la validazione del checkpoint è formalmente corretta: il giudice ha esaminato la scheda. La delega avviene quando la lettura degli atti è concepita come *verifica della scheda* anziché come lettura: il giudice cerca conferme di ciò che già sa (effetto àncora, Vademecum § 8) e legge le conclusioni, che confermano, invece del fatto, che smentirebbe. La scheda ha selezionato i fatti rilevanti al posto del giudice — è il condizionamento surrettizio nella fase ricostruttiva — e l'ordine di lettura ha reso la selezione invisibile.

Sulla domanda 2: l'attività era ammessa; il checkpoint è stato superato; ha garantito che un atto di validazione avvenisse, non che fosse critico (Vademecum § 7, principio 2). Far notare la causa tecnica (doc. 4 come immagine non testuale): l'omissione non è un'allucinazione ma una lacuna silenziosa, che il sistema non ha dichiarato perché non poteva vederla. È il caso in cui l'obbligo di «dichiarare ciò che non trova» non opera, e il giudice non può saperlo.

Sulla domanda 3: la risposta attesa è invertire l'ordine (Vademecum § 10, regola 2: prima leggere, poi chiedere). Risposte alternative accettabili: la scheda riporta l'elenco dei documenti con indicazione di quelli non elaborabili; il checkpoint del giudice richiede la lettura integrale della parte in fatto della comparsa, con spunta per pagina. Risposta da respingere: «più attenzione». L'attenzione non è una modifica di processo.

Caso 2

La riga è la 2, dentro l'output. L'istruzione era descrittiva; la risposta contiene una qualificazione giuridica travestita da classificazione. «Non contestato» non è un'osservazione sul testo («la comparsa non menziona» lo sarebbe), ma l'applicazione implicita di un criterio —

la specificità della contestazione — che è valutazione del giudice ex art. 115, comma 1, c.p.c. Il sistema ha equiparato «non menzionato» a «non contestato», e con ciò ha deciso che la contestazione generale di pagina 3 non vale. Questo è lo scivolamento funzionale (Vademecum § 8): l'uso resta giallo nell'istruzione e diventa rosso nell'output.

Sulla domanda 2: insistere sulla distinzione tra esito e paternità. La decisione può essere corretta — la contestazione «integrale» può ben essere ritenuta non specifica — ma il dott. M. non l'ha presa: l'ha ratificata, e la sentenza la presenta come propria. È il nodo della Firma (paternità giuridica intatta, paternità intellettuale ceduta). La riga 4 mostra il meccanismo: il giudice giudica *l'output* («classificato con precisione») invece di giudicare *il fatto*.

Sulla domanda 3, istruzione attesa: «Per ciascun fatto allegato dall'attore, riporta testualmente i passaggi della comparsa che vi si riferiscono, anche in forma generale, con pagina. Se nessun passaggio vi si riferisce, scrivi "nessun riferimento". Non classificare.» L'output diventa materiale; la qualificazione torna al giudice. Far notare che questa istruzione produce un output più lungo e meno comodo: la restituzione della paternità ha un costo, ed è il costo che il giudice tende a evitare.

Caso 3

La riga è la 4, ma va letta con la 3. Confronto atteso: «non può escludersi che» (dubbio, onere argomentativo aperto) diventa «verosimilmente dovute» (probabilità affermata); «ha comunque riferito circostanze coerenti» (constatazione) diventa «risultano attendibili, poiché coerenti» (conclusione con nesso causale). Il sistema ha aggiunto un giudizio di attendibilità che l'originale lasciava implicito e un «poiché» che trasforma una coerenza in una ragione. La struttura argomentativa è cambiata; il contenuto valutativo è cambiato; l'istruzione «senza modificarne il contenuto» è stata rispettata solo nel senso in cui un modello linguistico può rispettarla: ha conservato le informazioni, non le modalità. Un modello ottimizza la fluenza, e la fluenza è ostile al dubbio: «non può escludersi» è meno scorrevole di «verosimilmente».

Sulla domanda 2: la risposta onesta è che una revisione stilistica di un passaggio valutativo non è separabile dalla sua struttura, perché nel ragionamento giuridico il grado (può/deve, non si esclude/risulta) *è* contenuto. Da qui la regola pratica: revisione stilistica ammessa sulla parte espositiva e sugli svolgimenti; sulla parte valutativa, solo confronto a fronte con divieto di sostituire modalizzatori e connettivi, o non ammessa affatto (Vademecum § 10, regola 9).

Sulla domanda 3: la riga 5 è l'atrofia (Vademecum § 8): non una sostituzione, ma la formazione di uno stile di ragionamento indotto dallo strumento. È più grave perché reversibile solo se accorto, e la dott.ssa T. non se n'era accorta: il principio di reversibilità (§ 7, principio 6) presuppone che si sappia che cosa si sta perdendo. Suggerire come pratica la rilettura annuale a campione delle proprie motivazioni alla ricerca di formule ricorrenti.

Discussione conclusiva: risposte attese

- Domanda 1: ciò che distingue è **chi compie l'atto di giudizio**, comunque piccolo. Il rosso è dove quell'atto è ceduto; può accadere dentro un uso giallo o verde. La regola scritta fissa il confine per tipo di attività; il confine reale passa per ogni singola istruzione e per ogni singolo output. Vademecum § 9, avvertenza finale.
- Domanda 2: per il protagonista, il caso 3 (la delega è mascherata da miglioramento ed è gratificante); per l'osservatore, il caso 1 (la lacuna è evidente a chi legge la comparsa). Le risposte non coincidono perché la delega invisibile è invisibile *dall'interno*: è la ragione per cui la verifica in solitudine è la meno affidabile (Vademecum § 18) e per cui la comunità di pratica non è un accessorio.

– Domanda 3: la volontà è stata sostituita dal **flusso**: dall'ordine delle operazioni (caso 1), dal formato dell'output (caso 2), dal criterio di ottimizzazione dello strumento (caso 3). La si restituisce inserendo, nel flusso, un momento in cui il giudice deve *produrre* qualcosa — non validare: leggere prima, qualificare da sé, scrivere il modalizzatore. Chiudere su Piovani: tremare è esattamente questo momento di produzione, che lo strumento tende a rendere superfluo.

Copyright - Mariano Sciacca